

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2041)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIGGIO, COCO, D'AMELIO
e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1986

Istituzione della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Catania

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto universitario di magistero di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1160 del 18 settembre 1951, si colloca al centro di una popolazione studentesca che comprende le province di Catania, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, ma questo istituto, a differenza dei magisteri di Palermo e di Messina, per diverse ragioni, non è riuscito ad ottenere fin qui il riconoscimento della invocata, per anni, statizzazione.

Tale statizzazione è richiesta oggi da tutte le forze sociali, politiche e culturali, sindacali ed amministrative operanti in questo vasto comprensorio territoriale; dallo stesso comune di Catania che, per legge, provvede al finanziamento dell'istituto; dall'Ateneo catanese, ormai orientato a completare la propria struttura globale con l'istituzione della decima facoltà; dagli studenti (in corso e fuori corso nell'ultimo quinquennio, mediamente, 3.500) e dai loro genitori; dai docenti e dai dipendenti amministrativi dell'Istituto.

È unanime, pertanto, la consapevolezza circa l'importanza di una facoltà statale di

magistero a Catania, oltre tutto in vista dei nuovi profili professionali legati alla innovazione tecnologica, ai bisogni emergenti dal mondo della produzione e dai servizi, alle esigenze inderogabili dei docenti delle scuole materne ed elementari, di ruolo e non di ruolo, chiamati obbligatoriamente a fornirsi di titolo universitario e, quindi, di adeguato aggiornamento sui nuovi contenuti disciplinari: pedagogici, sociologici, psicologici, metodologici e didattici.

Di fronte alla ricca ed articolata prospettiva di lavoro «formativo» per offrire ai giovani della Sicilia orientale conoscenze specialistiche e capacità complesse, così come richieste dall'ampia tematica della socializzazione, dalla comunicazione culturale, dalla integrazione e dall'assistenza sociale, dai servizi culturali, socio-sanitari, eccetera, si propone la statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania, la conseguente aggregazione all'Ateneo catanese tanto da costituire una decima facoltà sufficientemente qualificata e istituzionalmente garantita dall'articolato che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Catania).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l'Università degli studi di Catania la facoltà di magistero con i seguenti corsi di laurea e di diploma:

- a) laurea in materie letterarie;
- b) laurea in pedagogia;
- c) laurea in lingue e letterature straniere;
- d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

(Soppressione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania).

1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, l'Istituto universitario di magistero di Catania, pareggiato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso.

2. Dalla medesima data, i corsi di laurea e di diploma del soppresso Istituto universitario di Catania sono trasferiti alla facoltà di magistero istituita presso l'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

(Patrimonio).

1. Il patrimonio mobile dell'Istituto universitario di Catania è devoluto all'Università degli studi di Catania per le esigenze della facoltà di magistero.

2. È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Catania l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di

proprietà del comune di Catania, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse a favore del soppresso Istituto di magistero.

3. Gli obblighi derivanti al comune di Catania per il funzionamento dell'Istituto universitario di magistero cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di liquidare allo stesso Istituto l'ammontare dei contributi che risultino dovuti e non versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con apposita convenzione da stipularsi tra il comune di Catania e l'Università degli studi di Catania si provvede alle particolari esigenze finanziarie connesse al funzionamento della nuova facoltà di magistero.

5. I rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto di magistero di Catania passano in capo all'Università degli studi di Catania.

Art. 4.

(Dotazioni organiche).

1. La dotazione organica della fascia dei professori ordinari dell'Università degli studi di Catania è incrementata dal numero di posti indicato nell'allegata tabella per le esigenze della facoltà di magistero.

2. I suddetti posti sono imputati alla dotazione organica fissata dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Agli stessi fini la dotazione organica della fascia dei professori associati e quella dei ricercatori universitari è costituita da quella risultante dagli inquadramenti derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementata da un numero di posti, da imputare a quelli comunque disponibili, determinato con i medesimi criteri adottati per altre facoltà di magistero ed in particolare per le esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

4. Il contingente dei posti del personale non docente assegnato all'Università degli studi di Catania è incrementato di un numero di posti corrispondenti a quello delle uni-

tà di personale da inquadrare per effetto dei successivi articoli.

5. I suddetti posti sono imputati al contingente di cui all'articolo 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono a tal fine dichiarati indisponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 5.

(Inquadramento del personale del soppresso Istituto di magistero di Catania).

1. Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero di Catania, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina o gruppo di discipline ed al corso di laurea di diploma presso il quale presta servizio. Gli inquadramenti hanno luogo nella qualifica o classe di stipendio corrispondenti a quelle attribuite presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

2. Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge presso il soppresso Istituto universitario di magistero di Catania, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del personale di ruolo delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica ad esaurimento ovvero nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nella posizione di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981.

3. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto universitario di magistero di Catania è riconosciuto a tutti gli effetti, ivi compreso quello della progressione giuridica ed economica nella carriera.

4. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi di ruolo o riscattati

prestati presso l'Istituto universitario di magistero di Catania sono ricongiungibili e sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In relazione agli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi, l'Istituto universitario di magistero di Catania, all'atto della propria cessazione, provvede a versare all'ENPAS l'indennità di buonuscita maturata da ciascun dipendente alla data dell'iscrizione all'ENPAS stesso nella misura lorda prevista dall'articolo 73 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, l'ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Istituto universitario di magistero di Catania per l'indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di sei mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dal predetto Istituto universitario a norma del precedente comma 5.

Art. 6.

(Professori incaricati e contrattisti).

1. I docenti titolari di un incarico di insegnamento in uno dei corsi ufficiali dell'Isti-

tuto universitario di magistero di Catania hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facoltà dell'Università degli studi di Catania, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono la propria attività presso l'Istituto di magistero di Catania alla data di soppressione di quest'ultimo, continuano a svolgere l'attività stessa presso l'Università degli studi di Catania.

Art. 7.

(Norma transitoria sugli inquadramenti).

1. I ricercatori che risultano vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Istituto di magistero di Catania vengono inquadri nel corrispondente ruolo organico dell'Università degli studi di Catania con assegnazione alla nuova facoltà di magistero.

2. Passano altresì, a domanda, a far parte della suddetta nuova facoltà i professori di ruolo dell'Istituto di magistero di Catania per i quali sia stata approvata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la chiamata per trasferimento presso altra facoltà della stessa Università.

Art. 8.

(Consiglio di facoltà).

1. Qualora il numero dei professori di ruolo nel consiglio della nuova facoltà istituita ai sensi del precedente articolo 1, anche a seguito dei passaggi previsti dall'articolo 7, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 51 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 9.

(Norme di rinvio).

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dall'inizio dell'anno accademico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA (Articolo 4, comma 1)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Posti di ruolo di professore universitario della prima fascia	n. 20
Posti di ruolo di professore universitario della seconda fascia	» 80
Ricercatori	» 70